

**L'applicazione della Direttiva 2001/42/CE  
al ciclo di programmazione 2007-2013  
dei Fondi Strutturali in Italia**

## INDICE

### **1. Introduzione**

- 1.1 Scopo e obiettivi del documento**
- 1.2 Il quadro di Riferimento della Direttiva 2001/42/CE**

### **2. Generalità sugli Adempimenti della Direttiva 2001/42/CE**

- 2.1 Obblighi generali e ambito di applicazione**
- 2.2 Verifica di esclusione**
- 2.3 Portata delle informazioni e campo di valutazione**
- 2.4 Rapporto ambientale**
- 2.5 Consultazione**
- 2.6 Iter decisionale**
- 2.7 Informazione circa la decisione**
- 2.8 Monitoraggio**

### **3. La Direttiva 2001/42/CE nella Programmazione 2007-2013**

- 3.1 La programmazione della politica regionale 2007-2013 in Italia**
- 3.2 L'obbligo di applicazione della Direttiva**
- 3.3 Condizioni di attuazione e gestione del processo**
  - 3.3.1 Compiti dell'Autorità responsabile del processo di VAS**
  - 3.3.2 Individuazione delle Autorità consultate**
  - 3.3.3 Problematiche della valutazione**
  - 3.3.4 Contenuti minimi del Rapporto Ambientale adeguati ai requisiti della Direttiva 2001/42/CE**
  - 3.3.5 Indicatori**
  - 3.3.6 Caratterizzazione ambientale del territorio interessato dal Programma**
  - 3.3.7 Sistema delle tutele e regime vincolistico dell'area interessata dal programma**
- 3.4 Il processo di VAS: metodologia e fasi.**

### **4. Direttiva 2001/42/CE e Valutazione Ex ante nella Programmazione 2007-2013**

- 4.1 La valutazione ex ante ambientale nel ciclo di programmazione 2000-2006**
- 4.2 I rapporti tra la valutazione ex ante e la valutazione ambientale strategica**

## 1. Introduzione

### 1.1 Scopo ed obiettivi del documento

La valutazione ambientale strategica (VAS) rappresenta uno strumento per l'integrazione delle considerazioni ambientali nella programmazione, per sviluppare la comprensione degli effetti ambientali degli interventi programmati, per incrementare la razionalità delle decisioni e per favorire iter trasparenti e partecipativi, coerentemente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delineati con le Strategie di Lisbona e di Göteborg. La VAS, sebbene sia esplicitamente richiamata come strumento di valutazione, non deve essere interpretata come un momento esterno alla programmazione, che una volta chiuso il programma ha il compito di valutarlo e di verificarne le conseguenze ambientali.

La VAS è definita e disciplinata a livello europeo dalla Direttiva 2001/42/CE<sup>1</sup> (Direttiva VAS), concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, che è entrata in vigore il 21 luglio 2001 e deve essere applicata negli Stati Membri dal 21 luglio 2004, e pertanto si applica al prossimo ciclo di programmazione 2007-2013 dei Fondi Strutturali.

Il termine Valutazione Ambientale Strategica, usato in questo documento, si riferisce alla Direttiva 2001/42/CE ed evidenzia in particolare le seguenti attività previste:

- l'elaborazione di un rapporto ambientale,
- le consultazioni,
- prendere in considerazione il Rapporto Ambientale ed il risultato delle consultazioni nella redazione finale del Programma,
- l'informazione sulla decisione incluso il modo in cui il risultato delle consultazioni è stato considerato,
- il monitoraggio dell'attuazione del PO al fine di controllare gli effetti ambientali significativi.

Questo documento è rivolto principalmente alle Amministrazioni centrali e regionali e ai soggetti impegnati nella programmazione e valutazione dei programmi collegati al QSN 2007-2013.

Lo scopo del presente documento è quello di:

- chiarire le finalità del processo VAS e spiegare il suo ruolo nel processo di preparazione della programmazione della politica regionale collegati al QSN 2007-2013,
- raccomandare una metodologia ed un processo operativo per intraprendere la VAS sul ciclo di programmazione 2007-2013 dei Fondi Strutturali,

---

<sup>1</sup> Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

- dare indicazioni alle autorità coinvolte affinché la VAS sia uno strumento per consolidare il processo di programmazione e per armonizzare e semplificare le successive procedure di autorizzazione,
- fornire indicazioni affinché la consultazione possa rafforzare la valutazione e lo stesso processo di programmazione.

Le indicazioni qui contenute, quindi, mirano ad offrire un approccio complessivo alla VAS, teso a non complicare il processo di programmazione, bensì a fare in modo che il processo iterativo della VAS, integrato al processo di definizione dei documenti di programmazione della politica regionale 2007-2013, costituisca un valido aiuto alla condivisione degli obiettivi e dei criteri di valutazione e all'individuazione della scelta fra le alternative perseguibili, tra autorità responsabili della programmazione e quelle con competenze ambientali.

La responsabilità dell'applicazione della VAS attiene alle Autorità della programmazione con la consultazione delle autorità aventi competenze ambientali e del pubblico, anche per sviluppare positive sinergie ed i migliori benefici. A tal fine appare non secondaria l'opportunità che le autorità della programmazione e le autorità con competenze ambientali, con un approccio coordinato pianifichino attentamente le attività concernenti la preparazione dei PO.

In tale contesto si ritiene auspicabile, vista l'esperienza maturata nel passato ciclo, che alle Autorità Ambientali della programmazione 2000-2006<sup>2</sup>, venga attribuito un ruolo nel processo di VAS.

## **1.2. Il Quadro di Riferimento della Direttiva 2001/42/CE**

L'obiettivo della Direttiva 2001/42/CE è garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire alla integrazione delle considerazioni ambientali nella elaborazione e adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile assicurando che venga effettuata una valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente. La Direttiva rappresenta uno strumento per l'attuazione di due pilastri della politica ambientale comunitaria: il principio di integrazione e la partecipazione dei cittadini al processo decisionale.

Il Sesto Programma d'Azione per l'Ambiente<sup>3</sup> indica, fra gli elementi strategici per conseguire gli obiettivi ambientali, *"l'integrazione delle tematiche ambientali nelle politiche economiche e settoriali sin dalla fase embrionale del processo decisionale"*.

---

<sup>2</sup> di cui alla Delibera CIPE 4 agosto 2000 e al QCS Obiettivo I 2000-2006, par. 6.2.2

<sup>3</sup> Sesto Programma d'Azione per l'Ambiente "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" Decisione del Parlamento e del Consiglio e europeo 2002/1600/CE del 21 luglio 2002

La Strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile è stata rilanciata e precisata nel Consiglio europeo del giugno 2005 di Bruxelles, con l'approvazione della "Dichiarazione sui principi guida dello sviluppo sostenibile".

Tra i principi guida dello sviluppo sostenibile sono esplicitamente indicati:

- **l'integrazione delle considerazioni di natura economica, sociale e ambientale**, utilizzando gli strumenti finalizzati a legiferare meglio, quali la valutazione equilibrata dell'impatto e le consultazioni tra le parti interessate
- **la partecipazione dei cittadini e delle imprese al processo decisionale** al fine di migliorare il grado di consapevolezza, rafforzare la responsabilità sociale riguardo all'attuazione di metodi di produzione e di consumo sostenibili.

In tema di accesso alle informazioni, consultazione e partecipazione dei cittadini, questi ultimi elementi chiave della strategia per lo sviluppo sostenibile, l'applicazione della Direttiva dà attuazione al Principio 10 della Dichiarazione di Rio<sup>4</sup> ed alla Convenzione di Aarhus<sup>5</sup>.

In ragione del quadro prefigurato, l'applicazione della Direttiva alla programmazione 2007-2013, persegue gli obiettivi di sviluppo sostenibile delineati con le Strategie di Lisbona e di Göteborg, contribuendo a consolidare la coerenza di piani e programmi con gli obiettivi strategici, ad incrementare la razionalità delle decisioni ed a favorire iter trasparenti e partecipativi.

---

<sup>4</sup> "Il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli. A livello nazionale, ciascun individuo avrà adeguato accesso alle informazioni concernenti l'ambiente in possesso delle pubbliche autorità ... ed avrà la possibilità di partecipare ai processi decisionali."

<sup>5</sup> "Convenzione UN/ECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia", firmata ad Aarhus (DK) nel 1998 ed entrata in vigore nel 2001.

## 2. Gli Adempimenti della Direttiva 2001/42/CE

Di seguito sono illustrati gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla Direttiva 2001/42/CE e si illustrano i punti ritenuti critici ma anche fondamentali per una efficacia del processo di VAS.

### 2.1 Obblighi generali e ambito di applicazione

La Direttiva stabilisce alcuni obblighi generali (art. 4) che riguardano:

- la valutazione ambientale deve essere effettuata contestualmente alla preparazione del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione, o all'avvio della relativa procedura legislativa;
- la necessità di evitare, nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, duplicazioni nella valutazione in ragione del fatto che potrà essere utilizzata a vari livelli decisionali;
- la possibilità di prevedere procedure coordinate o comuni qualora l'obbligo di effettuare una valutazione ambientale risulti contemporaneamente in altre normative comunitarie, quali, ad esempio, la Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici<sup>6</sup>, la Direttiva Habitat<sup>7</sup>, o la Direttiva quadro per l'azione comunitaria in materia di acque<sup>8</sup>.

L'articolo 3 definisce le categorie dei piani e dei programmi che richiedono una valutazione, sia sistematicamente (par 2) che sulla base di una valutazione degli Stati membri (par 3 e 4). Il comma 5 specifica in che modo debba essere fatta tale verifica (screening).

Sono obbligatoriamente soggetti alla valutazione ambientale ai sensi della Direttiva

1. i piani e programmi elaborati per i settori:

- |               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| ▪ agricolo    | ▪ gestione dei rifiuti        |
| ▪ forestale   | ▪ risorse idriche             |
| ▪ pesca       | ▪ telecomunicazioni           |
| ▪ energetico  | ▪ turistico                   |
| ▪ industriale | ▪ pianificazione territoriale |
| ▪ trasporti   | ▪ destinazione dei suoli      |

e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE<sup>9</sup> (par 2.a)

---

<sup>6</sup> Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

<sup>7</sup> Direttiva 92/43/CE Del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

<sup>8</sup> Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 che stabilisce un quadro di riferimento per l'azione comunitaria in materia di acque.

<sup>9</sup> Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

2. ed i piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della Direttiva Habitat (par 2.b).

Per “piani e programmi” si intendono (art. 2) i piani e i programmi, “compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative”.

### **2.2 Verifica di assoggettabilità**

È prevista una verifica di esclusione per i piani e i programmi che, pur rientrando nelle categorie sopra elencate, determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le loro modifiche minori.

La Direttiva non chiarisce il significato di “piccole aree a livello locale” tuttavia il criterio chiave non è la dimensione dell'area contemplata ma il grado di significatività degli effetti sull'ambiente generati dall'attuazione di piani e programmi.

Gli Stati membri hanno la potestà di determinare se i piani e programmi diversi da quelli sopra elencati, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente (art.3 par.4).

Nei casi sopra descritti, la verifica si attua attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni (art. 3 par.5,) sulla base dei criteri, non esaustivi, riportati nell'Allegato II della Direttiva stessa.

### **2.3 Portata delle informazioni e campo di valutazione**

La Direttiva prevede che la valutazione ambientale sia effettuata in ragione dello stato delle informazioni disponibili, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma (art. 5 par.2 e 4).

È necessaria la consultazione delle Autorità con specifiche competenze ambientali al momento della decisione circa la portata delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio (scoping).

La Direttiva, al fine di razionalizzare la gestione delle informazioni ambientali, dispone che le informazioni (sia analisi sia dati) già utilizzate in altri livelli di programmazione e/o valutazione possano essere considerate nella elaborazione del Rapporto ambientale. Questo è particolarmente importante nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati (art. 4(3)) e nei casi in cui l'obbligo di valutazione ambientale derivi contemporaneamente dalla Direttiva VAS e da altre

disposizioni della normativa comunitaria (ad esempio la Direttiva Habitat e la Direttiva quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Direttiva 2000/60/CE). In quest'ultimo caso, è possibile prevedere procedure coordinate o comuni di valutazione (art. 11 (2)).

## 2.4 Rapporto ambientale

Il Rapporto ambientale (art. 5) individua, descrive e valuta gli effetti significativi generati dall'attuazione del piano o del programma, nonché delle ragionevoli alternative. Le informazioni da includere nel Rapporto ambientale sono (All. I):

<b>RAPPORTO AMBIENTALE</b>	
<b>INFORMAZIONI</b>	<b>NOTE</b>
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;	
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;	
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;	
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;	
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e i ogni considerazione ambientale;	
f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;	Detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;	

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;	
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10;	
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.	

Così come nella passata programmazione dei Fondi Strutturali (2000-2006), devono essere individuati ed utilizzati adeguati indicatori ambientali, tra quelli internazionalmente utilizzati (OCSE, ONU-ECE, ecc.) per meglio qualificare il rapporto ambientale. La scelta degli indicatori sarà legata alla natura dei piani e programmi.

Gli **effetti ambientali da individuare, descrivere e valutare** devono comprendere quelli diretti, secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

Le **alternative** devono essere individuate, descritte e valutate al fine di selezionare la soluzione più efficace per ridurre o evitare gli effetti negativi sull'ambiente generati dal programma proposto. Le alternative identificate devono essere **ragionevoli e realistiche**, devono cioè tenere conto degli obiettivi e dell'ambito territoriale del programma ed essere effettivamente praticabili.

## 2.5 Consultazione

La Direttiva stabilisce l'obbligo alla consultazione delle autorità ambientali e del pubblico sul Rapporto ambientale e sulla proposta di piano o di programma.

Preliminare allo svolgimento delle consultazioni è l'individuazione, anche caso per caso, da parte degli Stati Membri, delle autorità e dei settori del pubblico da consultare. In particolare, le autorità da consultare devono essere individuate nell'ambito di quelle autorità formali governative o pubbliche aventi specifiche competenze ambientali definite da disposizioni giuridiche o amministrative. I settori del pubblico da individuare sono quelli potenzialmente interessati dall'iter decisionale e dagli effetti del piano o programma, includendo le organizzazioni non governative.

In particolare, la proposta di piano o di programma ed il Rapporto ambientale (art. 6.1) devono essere messi a disposizione delle autorità e del pubblico che devono disporre tempestivamente di una effettiva opportunità di esprimere il loro parere prima dell'adozione del piano o dell'avvio della relativa procedura legislativa (art. 6.2).

Gli adempimenti in merito alla consultazione non si esauriscono con quelli previsti all'art. 6; adempimenti circa la consultazione si rintracciano in altri punti della Direttiva:

- nel corso della verifica di assoggettabilità a VAS (*screening*) devono essere consultate le autorità aventi specifiche competenze ambientali e le informazioni relative alle conclusioni devono essere messe a disposizione del pubblico;
- le autorità aventi specifiche competenze ambientali devono essere consultate durante la fase di *scoping*, volta a definire lo scopo ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale;
- in caso di effetti ambientali significativi transfrontalieri è prevista la consultazione con le autorità ed il pubblico dello Stato membro interessato.

## **2.6 Iter decisionale**

Tra gli obblighi di carattere generale che riguardano il processo di valutazione, è compreso quello relativo all'iter decisionale (art. 8) laddove si specifica che in fase di preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa si prendono in considerazione il Rapporto ambientale, i pareri espressi, i risultati di ogni consultazione transfrontaliera.

## **2.7 Informazione circa la decisione**

La Direttiva stabilisce un obbligo di informazione circa la decisione (art. 9) relativa all'adozione di un piano o programma. A tal fine, devono essere messe a disposizione di autorità e pubblico, il piano o programma, una dichiarazione di sintesi e le misure adottate per il monitoraggio.



In particolare, la dichiarazione di sintesi illustra il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma definitivo, alla luce del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni, e le ragioni che hanno determinato la scelta del piano o programma tra le alternative disponibili.

## **2.8 Monitoraggio**

La Direttiva pone l'obbligo del monitoraggio (art. 10) al fine di controllare gli effetti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma ed individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti, per tipologia o entità, ed essere in grado di adottare opportune misure correttive. La Direttiva stabilisce che possono essere impiegati meccanismi di controllo esistenti onde evitare duplicazioni del monitoraggio.

Di seguito è illustrato uno schema di iter di pianificazione/programmazione integrato con le disposizioni previste dalla Direttiva. In relazione allo schema presentato, si

noti che la procedura non si conclude con l'adozione del programma, ma prosegue con le attività di monitoraggio e che laddove, anche a seguito di queste ultime o per altri motivi, il programma fosse successivamente significativamente modificato l'iter descritto viene opportunamente ripercorso.



Passi procedurali ordinari dell'iter di pianificazione/programmazione



Passi procedurali integrativi previsti dalla Direttiva 2001/42/CE

### **3. La Direttiva 2001/42/CE nella Programmazione 2007-2013**

#### **3.1 La programmazione della politica regionale 2007-2013 in Italia**

Per la programmazione della politica di coesione 2007-2013, l'Italia dovrà presentare all'Unione Europea un Quadro Strategico Nazionale (QSN) con l'obiettivo di indirizzare le risorse che la politica di coesione destinerà al nostro Paese, sia per i territori che ricadono nell'OB. Convergenza, sia per quelli che ricadono nell'OB. Competitività e Occupazione. La scelta italiana si è indirizzata alla predisposizione di un unico impianto strategico alla cui attuazione confluiscono sia le risorse della politica di coesione comunitaria (e il relativo cofinanziamento nazionale), sia le risorse nazionali specificamente indirizzate allo sviluppo dei territori, sia nelle aree del Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord. Si tratta di una novità di impostazione molto rilevante che ha importanti riflessi di processo e di natura operativa che sono stati inizialmente delineati nel documento di Linee guida per il Quadro strategico nazionale, condiviso in sede di Conferenza unificata con Intesa del 3 febbraio 2005 e poi gradualmente affinati nel corso del processo per la predisposizione del Quadro strategico nazionale. Il processo ha previsto un itinerario in più fasi: di riflessione preliminare e riesame del contesto e delle lezioni apprese dall'esperienza del 2000-2006; di confronto strategico tra le amministrazioni e con il partenariato sulle ipotesi di prospettiva; di definizione conclusiva dei contenuti del QSN e sua formalizzazione. Dall'inizio del 2005 le diverse amministrazioni centrali e regionali coinvolte nella predisposizione del Quadro strategico nazionale 2007-2013 (QSN) hanno svolto attività preliminari di valutazione e riflessione strategica predisponendo documenti strategici preliminari sia a livello nazionale, sia al livello regionale<sup>10</sup>. Il particolare processo scelto dalle autorità italiane per la predisposizione del QSN, definito su un arco temporale molto lungo e con la partecipazione diretta di molti attori, nonché la natura di cornice del documento hanno condotto a non utilizzare una forma tradizionale di valutazione ex-ante per il QSN (peraltro non prevista dai Regolamenti), ma di seguire un processo in cui le attività di apprezzamento del contesto e di identificazione delle lezioni apprese sono state svolte soprattutto in occasione della predisposizione dei documenti strategici preliminari, ma anche nel corso di seminari tematici, di incontri partenariali e di audizioni<sup>11</sup>. A questa prima fase di riflessione, ha fatto seguito tra gennaio e marzo 2006 una fase di confronto strategico in sedi partenariali molto ampie (tavoli di confronto tematico) e sedi più ristrette di elaborazione di natura tecnica (gruppi tecnici) che ha condotto

---

<sup>10</sup> In particolare sono stati redatti un Documento strategico preliminare nazionale (DSPN) a cura dell'insieme delle amministrazioni centrali e con il coordinamento del Dipartimento per le politiche di sviluppo; Documenti strategici preliminari (DSR) a cura delle regioni e province autonome e un Documento strategico comune delle regioni del Mezzogiorno (DSM).

<sup>11</sup> Questo insieme molto vasto di attività ha dato luogo a una ampia produzione di documenti, disponibili sul sito dedicato al QSN <http://www.dps.tesoro.it/qsn/qsn.asp>, elementi di sintesi di questi processi di analisi e valutazione saranno comunque riportati nella stesura definitiva del documento.

all'elaborazione di una prima bozza "tecnico-amministrativa" del QSN nell'aprile 2006. La fase successiva (in corso e da concludersi dopo l'estate 2006) prevede sia l'affinamento e la focalizzazione dell'impianto inizialmente predisposto per addivenire alla versione definitiva del QSN, sia l'avvio della formulazione della programmazione operativa. Anche se la struttura della programmazione unitaria è stata definita solo in modo schematico e presenterà probabilmente una certa differenziazione empirica di declinazione, anche in ragione delle differenze di risorse finanziarie in gioco tra ambiti territoriali diversi, è evidente che essa non si risolverà nella sola predisposizione dei PO comunitari (che è comunque necessario predisporre nelle modalità e con le procedure previste dal Regolamento). Ne è conseguito il suggerimento – contenuto nel documento UVAL di indicazioni sui processi di valutazione in accompagnamento alla predisposizione dei programmi<sup>12</sup> – di far sì che le diverse attività di valutazione (processi di valutazione ex-ante e VAS) siano organizzate in modo da favorire il rafforzamento della pratica di programmazione unitaria, fermi restando gli obblighi previsti dal Regolamento generale sui fondi strutturali e quelli specifici che derivano dall'applicazione della Direttiva.

### **3.2 L'obbligo di applicazione della Direttiva**

Nel ciclo dei Fondi strutturali 2000-2006 l'applicazione della Direttiva era esplicitamente esclusa poiché al momento dell'adozione (giugno 2001) i documenti di programmazione erano già stati elaborati e l'analisi degli aspetti ambientali era inclusa nell'esercizio di valutazione ex ante previsto dall'art. 41 del Regolamento (CE) n. 1260/99.

La Direttiva 2001/42/CE si applicherà invece ai programmi del ciclo 2007-2013, allo stesso modo in cui si applicherebbe ad altri piani o programmi.

Nella sua versione attuale, il Regolamento recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali (FESR e FSE) e sul Fondo di Coesione, richiede che la valutazione dei programmi operativi tenga in considerazione la legislazione comunitaria in materia di valutazione ambientale strategica (art. 45). La Commissione Europea ha ribadito che la procedura di VAS viene applicata alla programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali e ha suggerito che la VAS sia relazionata alla Valutazione ex ante attraverso la conduzione coordinata delle due procedure e la condivisione delle informazioni. La Struttura della programmazione prefigurata dalle Linee guida per il Quadro Strategico Nazionale (QSN) dell'Italia per il periodo 2007-2013 presenta la rilevante novità di considerare un unico impianto della politica regionale, non limitato

---

<sup>12</sup> Si veda DPS- UVAL Indicazioni per la valutazione ex-ante dei programmi della politica regionale 2007-2013 (aprile 2006).

ai soli programmi operativi dei Fondi Strutturali (vedi oltre). In ogni caso, per quanto riguarda questi ultimi, la Commissione Europea ha precisato che l'approvazione dei programmi operativi da parte della Commissione è subordinata alla dimostrazione del rispetto degli obblighi e dei requisiti previsti dalla Direttiva 2001/42/CE<sup>13</sup>.

La Commissione Europea<sup>14</sup> ha confermato l'obbligo di applicazione della Direttiva al periodo di programmazione 2007-2013 nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 12.4 che ha per oggetto il rapporto tra la Direttiva e i Regolamenti n. 1999/1260 CE e n. 1999/1257 CE e finalizzata a garantire la coerenza di impostazione tra la Direttiva stessa e i successivi Regolamenti comunitari.

La Commissione Europea<sup>15</sup> ha inoltre chiarito che:

- numerosi Stati Membri non hanno ancora recepito la Direttiva VAS nella legislazione nazionale e la Commissione ha aperto procedure d'infrazione nei loro confronti. Ma, anche se la Direttiva non è stata recepita, si deve provvedere ad assolvere alle sue disposizioni, in particolare per quanto riguarda i piani ed i programmi da preparare per il periodo 2007-2013.
- la VAS è principalmente necessaria per i programmi operativi, qualora questi definiscano il quadro di riferimento per dare supporto finanziario ad interventi.
- i Programmi operativi dovrebbero essere sottoposti a verifica per stabilire se è necessaria la VAS; per molti sarà necessario effettuare una valutazione ai sensi della Direttiva 2001/42/CE, particolarmente se essi includono progetti che sono compresi negli elenchi degli allegati I e II della Direttiva 85/337/CE e sue modifiche (Direttiva VIA).
- nel caso in cui si applichi la Direttiva VAS, gli Stati Membri e le regioni devono preparare dei rapporti ambientali ed intraprendere le consultazioni; si deve dimostrare, prima dell'adozione dei Programmi Operativi, di aver soddisfatto alle disposizioni della Direttiva.
- per quanto riguarda il Quadro Strategico Nazionale, se gli Stati Membri si mantengono sulle richieste minime del Regolamento Generale per i Fondi Strutturali, la Commissione non considererà necessaria la VAS sebbene gli Stati Membri possano comunque ritenerla utile.
- è raccomandato che la valutazione ex ante del programma riporti un apprezzamento di come i risultati della VAS sono stati considerati nei programmi.

---

<sup>13</sup> Si veda anche la nota della Commissione Europea del 2 febbraio 2006 .

<sup>14</sup> "Relationship between the SEA directive and Community Funds" bozza del 8 maggio 2006 elaborato dalla DG Ambiente secondo quanto previsto dall'art. 12(4) della Direttiva 2001/42/CE

<sup>15</sup> Joint letter from DGs REGIO and ENV to the Member States concerning the SEA Directive, 10 febbraio 2006.

In attuazione della delega<sup>16</sup> per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale, è stato emanato e pubblicato in data 14 aprile 2006<sup>17</sup>, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che reca "Norme in materia ambientale". Tale decreto prevede, nella parte seconda, titoli I e II, norme riguardanti il recepimento della Direttiva 2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi e la sua applicazione. Esso ripropone essenzialmente i momenti e gli adempimenti costitutivi della Direttiva 2001/42/CE, con la specifica individuazione di competenze a livello statale e regionale o provinciale.

Poiché l'entrata in vigore della parte seconda del Decreto legislativo n. 152/2006 è stata posticipata a fine gennaio 2007, risulta indispensabile, anche in ragione dei tempi ristretti previsti dalla programmazione dei Fondi Strutturali, focalizzarsi al momento sui contenuti della Direttiva 2001/42/CE, in considerazione anche del fatto che le norme comunitarie saranno comunque il riferimento basilare nella fase di negoziazione dei programmi operativi con la Commissione europea.

Attenendosi al Regolamento Generale per i Fondi Strutturali<sup>18</sup> e al documento metodologico sulla Valutazione Ex Ante della Commissione Europea<sup>19</sup>, sul Quadro Strategico Nazionale e sui Quadri Strategici Regionali non si applica la VAS.

Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e di assicurare un alto livello di protezione dell'ambiente, è comunque necessario che si garantisca che il QSN non abbia effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo è utile che siano raccolte, durante la preparazione del QSN, tutte le informazioni relative alla situazione ambientale, specialmente per quei settori che possono essere interessati da eventuali impatti, e vengano accolti gli eventuali suggerimenti volti a migliorare gli aspetti che riguardano gli effetti ambientali.

Quindi durante il processo di preparazione del QSN, è necessario che siano valutati gli effetti significativi sull'ambiente degli obiettivi di sviluppo, delle priorità indicate per gli interventi, delle misure proposte e delle eventuali azioni da finanziare, avendo particolare attenzione alle indicazioni che indirizzano la predisposizione dei Programmi Operativi.

Dovranno essere considerate e suggerite proposte di sviluppo, volte a massimizzare i benefici ambientali e a minimizzare i loro impatti e rischi ambientali negativi.

---

<sup>16</sup> Di cui alla legge 15 dicembre 2004, n° 308.

<sup>17</sup> Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 88, del 14 aprile 2006.

<sup>18</sup> Proposta di Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, 28 aprile 2006

<sup>19</sup> "The new Programming Period, 2007-2013: Methodological Working Papers – Draft Working Paper on Ex Ante Evaluation", bozza di ottobre 2005

Ad esempio uno degli elementi di maggior rilievo, su cui porre una particolare attenzione, riguarda la tematica della qualità dell'aria, in quanto ad oggi essa risulta notevolmente compromessa in diverse aree del Paese.

È probabile che tutti i PO co-finanziati dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) saranno da assoggettare a VAS, poiché includono nella maggior parte dei casi, misure ed azioni che interessano i settori richiamati nell'art. 3 della Direttiva 2001/42/CE (***agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli***) e che possono includere progetti che sono compresi negli elenchi degli allegati I e II della Direttiva 85/337/CE e sue modifiche (Direttiva VIA); oppure perché possono avere possibili effetti ambientali sui siti ai sensi degli artt. 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat). I Programmi Operativi quindi saranno o automaticamente assoggettati alla VAS o sottoposti alla verifica di assoggettabilità (screening).

In questo ultimo caso sarà l'autorità responsabile del PO, previa consultazione delle autorità aventi specifiche competenze ambientali, riferendosi ai contenuti dell'art. 3 e ai criteri dell'All.II della Direttiva, a verificare il PO e determinare se può avere effetti significativi sull'ambiente, procedendo con l'esame caso per caso, oppure specificando i tipi di PO o combinando le due impostazioni.

Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva, ai sensi dell'art. 3 par. 7, sull'informazione al pubblico, le motivazioni della eventuale non applicazione della VAS, insieme al parere espresso dall'Autorità con competenza ambientale in proposito, dovranno essere riportate all'interno del testo del PO.

### **3.3 Condizioni di attuazione e gestione del processo VAS**

Si riporta, al fine di una efficace applicazione della Direttiva, una descrizione degli aspetti operativi di gestione del processo. Sono descritti inoltre alcuni aspetti ritenuti irrinunciabili che riguardano la caratterizzazione ambientale del territorio ed i contenuti del Rapporto ambientale.

#### **3.3.1 Compiti dell'Autorità responsabile del processo di VAS**

Nel caso in cui si applichi la Direttiva VAS, le Amministrazioni centrali e regionali responsabili dei programmi sono anche responsabili dell'applicazione della Direttiva VAS e devono quindi:

- verificare l'assoggettabilità a VAS del programma e, a tale scopo, consultare le autorità aventi specifiche competenze ambientali;

- consultare le autorità ambientali sulla portata e sul livello di definizione delle informazioni del rapporto ambientale,
- preparare il rapporto ambientale,
- intraprendere le consultazioni delle autorità consultate e del pubblico interessato,
- considerare il Rapporto Ambientale ed il risultato delle consultazioni nella redazione finale del Programma Operativo,
- assicurare l'informazione sulla decisione,
- sottoporre a monitoraggio l'attuazione del PO al fine di controllare gli effetti ambientali significativi.

Dal punto di vista operativo l'autorità competente per la programmazione deve dunque individuare il soggetto/i che conduce la VAS del programma e che, quindi, svolge in tutto o in parte e in interazione e per conto dell'autorità di programmazione, le attività sopra elencate, ferma restando la responsabilità organizzativa e decisionale dell'autorità della programmazione.

### **3.3.2 Individuazione delle autorità e dei settori del pubblico da consultare**

Condizione per l'applicazione della direttiva VAS alla programmazione 2007-2013 è l'individuazione delle autorità e dei settori del pubblico da consultare ai sensi dell'art. 6(3 e 4).

a) La Direttiva all'art. 6 paragrafo 3 prevede che: *"Gli stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi."*

Il termine autorità comprende le autorità formali governative o pubbliche, definite dalle disposizioni amministrative o giuridiche, con specifiche competenze in materia ambientale sul territorio, cioè con responsabilità in qualità di autorità.

Tra le Autorità competenti in materia ambientale, per ogni livello istituzionale, può essere individuata una autorità ambientale di coordinamento, che svolga la funzione di raccogliere e coordinare i pareri delle autorità consultate.

Per i PO nazionali l'Autorità ambientale di coordinamento è rappresentata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Per i PO regionali, è demandata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione dell'autorità di coordinamento ambientale e le altre autorità consultate.

Le autorità da consultare dovrebbero essere comunque individuate almeno tra:

- **amministrazioni** con i loro dipartimenti competenti in materia di ambiente e territorio che potrebbero essere interessate dagli effetti derivanti

dall'attuazione del programma (stato, regioni, province, comuni, comunità montane,)

- **enti con competenze ambientali** ai vari livelli territoriali (ispettorati ambientali, agenzie) interessati dagli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del programma;
- **enti di gestione del territorio** qualora il programma possa interessare l'area di loro pertinenza (enti parco, autorità di bacino, sovrintendenze BBAA...)
- **enti pubblici** con competenze in materia di salute pubblica interessati (es. ASL)

Oltre alle autorità con competenze ambientali risulta opportuno consultare le **unità amministrative confinanti**, qualora il loro territorio possa essere interessato dagli effetti dell'attuazione del programma (regioni, province, comuni), analogamente al caso, disciplinato dalla Direttiva VAS, delle consultazioni transfrontaliere con altri Stati Membri<sup>20</sup>. Inoltre, potrebbe essere utile la consultazione di **Enti** competenti nei settori, diversi da quello ambientale, interessati dagli effetti del programma che non partecipano già alla predisposizione dello stesso.

La designazione delle Autorità consultate rappresenta un passo chiave in quanto:

- ogni soggetto contribuisce ad una maggiore disponibilità e qualità di informazioni ed elementi fruibili nel corso del processo dai responsabili delle decisioni, mettendo in luce informazioni (interessi, problemi ambientali) pertinenti ma non contemplati dal programma.
- la loro consultazione è parte integrante della "valutazione ambientale" così come definita dall'articolo 2, b) della direttiva
- la loro consultazione viene richiesta in diverse fasi del processo di preparazione e decisione del programma, così come stabilito dalla direttiva:
  - verifica di assoggettabilità a VAS del Programma (screening) (art. 3, par. 6)
  - decisione in merito alla portata delle informazioni da includere nel RA e sul loro livello di dettaglio (scoping) (art.5, par. 4)
  - messa a disposizione della proposta di programma e del RA e formulazione dei pareri da tenere in considerazione nella preparazione e decisione del Programma prima della procedura di adozione/approvazione (art. 6, par. 1; art. 8)
  - informazioni circa la decisione e le misure di monitoraggio (art. 9).

---

<sup>20</sup> Le consultazioni transfrontaliere saranno probabilmente necessarie nell'ambito della VAS dei programmi operativi per l'obiettivo "Cooperazione territoriale".

b) Nella scelta dei settori del pubblico da coinvolgere al momento delle consultazioni<sup>21</sup>, le Autorità di programmazione, devono tener conto che le consultazioni per la VAS a livello di programma, possono differenziarsi significativamente dalle consultazioni a livello di progetto, che spesso raccolgono l'interesse vasto del pubblico.

Al contrario, nella maggior parte delle applicazioni della VAS condotte nell'Unione Europea, le consultazioni hanno interessato un pubblico limitato. Infatti spesso le consultazioni interessano gruppi ben organizzati che hanno forti interessi nel processo di programmazione, ad esempio<sup>22</sup>:

- Associazioni Ambientaliste
- Associazioni di enti locali
- Organizzazioni Non Governative
- Enti di Ricerca e Formazione
- Associazioni Culturali
- Associazioni di Categoria
- Ordini Professionali
- Istituzioni Sanitarie

### **3.3.3 Problematiche della valutazione**

Inoltre ai fini di una efficace applicazione della Direttiva e al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, alcuni aspetti della valutazione ambientale applicata al nuovo ciclo di programmazione necessitano di un adeguato approfondimento. Tali aspetti riguardano:

- a) Valutazione ambientale nel processo decisionale
- b) Valutazione ambientale di piani e programmi gerarchicamente ordinati
- c) Identificazione, valutazione e selezione delle alternative
- d) Valutazione degli effetti ambientali significativi
- e) Le consultazioni
- f) Monitoraggio

#### a) Valutazione ambientale nel processo decisionale

La Direttiva stabilisce l'obbligo generale di eseguire la valutazione nel corso della preparazione del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione.

I tempi di sviluppo e consolidamento dei documenti di programmazione rappresentano uno dei fattori che condiziona la possibilità di una applicazione integrata della valutazione ambientale e quindi l'efficacia di tale processo.

In ragione di ciò sembra indispensabile individuare chiare modalità di integrazione e cooperazione tra i responsabili della programmazione ed i responsabili della

---

<sup>21</sup> Al fine della definizione del pubblico si faccia riferimento alla Convenzione di Aarhus (art. 6 e 7).

<sup>22</sup> In termini di casistica più generale, oltre ai soggetti elencati, possono essere interessati anche soggetti singoli le cui attività abbiano forte rilevanza ambientale connessa al programma in preparazione.

valutazione ambientale tali da garantire l'efficacia della valutazione stessa.

b) Valutazione ambientale di piani e programmi gerarchicamente ordinati

Sempre riguardo gli obblighi generali, la Direttiva fa propria la preoccupazione di evitare la duplicazione delle valutazioni nei livelli gerarchici della filiera decisionale, che comportano inutili appesantimenti del processo decisionale e rallentamenti del processo di spesa e che non aggiungono informazioni utili alla formulazione di un programma.

La valutazione ambientale ha contenuti comuni a tutti i livelli di gerarchia ed è costituita da informazioni che devono essere via via precisate ed adattate alla scala ed al tipo di programmazione alla quale si applicano.

Dal punto di vista metodologico è necessario identificare meccanismi e modalità per assicurare la circolazione delle informazioni ai diversi livelli della programmazione. Particolare considerazione si dovrà avere nei confronti della VAS applicata al piano o programma e della VIA sui quei progetti, inclusi nei piani, che devono seguire questo iter autorizzativo.

Il principio della semplificazione e della integrazione procedurale va applicato anche nel caso in cui l'obbligo della valutazione ambientale sia previsto contemporaneamente in altre normative comunitarie, in particolare nella Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nella Direttiva Habitat e nella Direttiva quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

c) Individuazione, valutazione e selezione delle alternative

Uno degli elementi cruciali della Direttiva riguarda la individuazione, valutazione e selezione delle ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma. Le alternative considerate, le modalità per la loro valutazione ed i criteri di selezione di una di esse, sono parte del Rapporto Ambientale insieme alle informazioni circa la decisione.

Nella rappresentazione di quanto sopra detto, si raccomanda di esplicitare le variabili ambientali collegate alle diverse alternative.

Riguardo la tipologia di alternative da considerare le Linee Guida per l'attuazione della Direttiva 2001/42/CE<sup>23</sup> precisano che *"lo studio delle alternative è dovuto in parte alla necessità di trovare modi per ridurre, o evitare, i significativi effetti negativi sull'ambiente del piano o programma proposto"*.

Le alternative considerate in sede di valutazione devono essere calibrate alla dimensione di *policy* – strategica, programmazione, attuazione - al quale il piano o

---

<sup>23</sup>Commissione europea- DG Ambiente, Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti ambientali di determinati piani e programmi sull'ambiente, Bruxelles 2003

programma fa riferimento.

La Direttiva prevede che le alternative siano sottoposte a valutazione ambientale con le stesse modalità dei piani o programmi. In altre parole, la valutazione degli effetti ambientali significativi generati dalle ragionevoli alternative dovrebbe comprendere gli effetti secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

In caso di programmi *“che coprano lunghi archi di tempo”* le Linee Guida contemplano l'utilizzo di *“scenari alternativi”*.

Una delle motivazioni dello studio delle alternative è legata alla ricerca di modi per evitare o mitigare i potenziali effetti ambientali negativi del programma. Le alternative devono essere ragionevoli, ossia calibrate alla dimensione di *policy* – strategica, programmazione, attuazione - al quale il piano o programma fa riferimento, e realistiche, ovvero praticabili da un punto di vista finanziario e devono ricadere nell'ambito delle competenze giuridiche e amministrative dell'autorità di programmazione.

#### d) La valutazione degli effetti ambientali significativi

La Direttiva stabilisce che siano *“...individuati, descritti e valutati gli effetti ambientali significativi”*.

Le difficoltà metodologiche per la valutazione ambientale dei documenti di programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 sono connesse alla natura e ai contenuti di questi programmi. Nei documenti sono spesso identificate strategie, linee di intervento, obiettivi generali e specifici. Risulta necessario quindi che i documenti di programmazione abbiano un contenuto operativo che costituisca un chiaro quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, misure ed azioni<sup>24</sup>.

Una delicata questione metodologica inoltre di carattere generale riguarda la distinzione tra gli effetti ambientali generati dall'attuazione del programma considerato, da quelli riconducibili ad altri programmi.

#### e) Le consultazioni

Le consultazioni permeano l'intero processo di VAS. Sono previste consultazioni delle autorità aventi specifiche competenze ambientali e/o del pubblico in varie fasi della valutazione:

- verifica di assoggettabilità a VAS dei Programma (*screening*) (solo le autorità aventi competenze ambientali);
- decisione in merito alla portata delle informazioni da includere nel RA e sul loro livello di dettaglio (*scoping*) (solo le autorità aventi competenze ambientali);

---

<sup>24</sup> Tale necessità origina principalmente dall'eliminazione dei Complementi di Programmazione.

- consultazione sul rapporto ambientale e sulla bozza di programma.

Inoltre, le autorità consultate e il pubblico devono essere informati circa la decisione sul programma e le misure di monitoraggio.

La individuazione dei settori di pubblico da coinvolgere nell'attività di consultazione e la definizione delle specifiche modalità per l'informazione e la consultazione, sono demandate a ciascun Stato membro.

L'attuazione di questo adempimento è condizionato da almeno due aspetti:

- l'elevato numero di soggetti e di autorità da coinvolgere nella consultazione poiché potenzialmente interessati al programma ed alla sua valutazione ambientale e
- le difficoltà di rilevazione, raccolta ed elaborazione degli esiti della consultazione in ragione dei "tempi decisionali".

I metodi con cui le informazioni saranno messe a disposizione dovranno essere tali da mettere le autorità e il pubblico in grado di esprimere tempestivamente la propria opinione. Sarà necessaria un'adeguata organizzazione per la pubblicità e le informazioni dovranno essere prontamente accessibili.

L'intensa attività di concertazione e partecipazione dei diversi soggetti coinvolti assume un ruolo molto importante nella definizione di come tali attività dovrebbero essere svolte e attraverso quali strumenti.

In generale le modalità di partecipazione dovranno specificare:

- il modo in cui le autorità e il pubblico vengono informati delle proposte e delle decisioni (deposito presso le amministrazioni della documentazione e delle proposte, pubblicazione su quotidiani, canali telematici, Internet)
- i luoghi (uffici, siti internet..) dove possono essere consultate le informazioni
- le modalità di consultazione ed espressione dei pareri da parte dei diversi soggetti (trasmissione di commenti scritti sulle proposte, gruppi di lavoro, comitati consultivi, interviste, discussioni attraverso internet)

#### f) monitoraggio

L'attività di monitoraggio specifica della fase di attuazione e gestione del programma è mirata a:

- la verifica degli effetti ambientali riferibili all'attuazione del programma
- la verifica del grado di conseguimento dei suoi obiettivi di sostenibilità ambientale
- l'individuazione tempestiva degli effetti ambientali imprevisti

- l'adozione di opportune misure correttive in grado di fornire indicazioni per una eventuale rimodulazione dei contenuti e delle azioni previste nel programma.

Quest'ultima finalità fornisce al processo di programmazione un carattere dinamico ed iterativo in quanto consente, qualora si presentino effetti non previsti, una revisione degli indirizzi di programma.

Gli indicatori da utilizzare nelle attività di monitoraggio della VAS verranno individuati anche tra quelli impiegati nel corso delle diverse fasi in cui il programma è stato costruito e, in particolare, nelle fasi di identificazione degli obiettivi di sostenibilità e di stima degli effetti delle alternative di programma. Ulteriori indicatori potranno essere individuati per tenere conto di eventuali relazioni tra le variabili ambientali e/o chimico-fisiche, per tenere conto di eventuali effetti secondari.

E' importante utilizzare sistemi informatici (dati e indicatori) già esistenti, sufficientemente rappresentativi del contesto di attuazione del programma, e/o utilizzati per altre procedure e richiesti da regolamenti e normativa o anche le attività svolte per la stesura dei rapporti sullo stato dell'ambiente da parte di autorità preposte (amministrazioni locali, agenzie...).

Il soggetto responsabile delle attività di monitoraggio degli effetti ambientali del programma, nell'ambito della predisposizione del piano di monitoraggio previsto nel rapporto ambientale, avrà cura di inserire informazioni per la definizione del sistema di monitoraggio tra cui:

- obiettivi di programma e effetti da monitorare
- fonti conoscitive esistenti e database informativi a cui attingere per la costruzione degli indicatori
- modalità di raccolta, elaborazione e presentazione dei dati;
- soggetti responsabili per le varie attività di monitoraggio
- programmazione spazio-temporale delle attività di monitoraggio

E' indispensabile che le informazioni acquisite vengano georeferenziate.

Durante l'attuazione del programma, il responsabile del monitoraggio<sup>25</sup> sorveglierà l'esecuzione del piano di monitoraggio, informandone l'autorità di programmazione, evidenziando eventuali scostamenti significativi. L'autorità di programmazione sarà tenuta alla definizione delle misure correttive per recuperare gli obiettivi di sostenibilità ambientale del programma stesso

E' importante, perché l'attività di monitoraggio sia condotta al meglio durante l'attuazione del programma e possa contribuirvi in modo effettivo, che già in fase di

---

<sup>25</sup> Visto il ruolo che rivestono e considerate le competenze territoriali, si ritiene imprescindibile un coinvolgimento significativo delle ARPA.

preparazione vengano svolte ricognizione della disponibilità di rilevazioni periodiche delle informazioni ambientali, che siano disponibili ad un confronto teso ad individuare elementi comuni, e che, ove si rilevino carenze informative, mettano in atto procedure, anche di carattere finanziario, per colmare tali carenze.

### **3.3.4 Contenuti minimi del Rapporto Ambientale adeguati ai requisiti della Direttiva 2001/42/CE**

Il Rapporto ambientale costituisce uno dei "pilastri" fondanti della direttiva 2001/42/CE. Il rapporto ambientale deve individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi che l'attuazione del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del programma.

In particolare il Rapporto ambientale:

- Contiene tutte le informazioni rese obbligatorie dalla direttiva 2001/42/CE.
- Contiene le informazioni ambientali del territorio ove sussiste il programma, problematiche e criticità comprese, alternative al programma scartate ecc.
- Contiene e descrive la valutazione vera e propria.
- È un documento che rimane a disposizione delle autorità e del pubblico per lo svolgimento delle consultazioni.
- Serve ad esplicitare le modalità operative adottate nell'analisi ambientale e nella scelta delle alternative.
- È un documento che costituisce uno degli elaborati di programma.

Nella redazione dei RA dei documenti di programmazione della politica regionale si suggerisce, quindi, di fare ricorso a tutte le informazioni prodotte e raccolte nel processo di predisposizione dei documenti strategici preliminari (nazionale, regionale e del Mezzogiorno) e della bozza tecnica del QSN, con particolare riferimento al confronto partenariale che si è tenuto nell'ambito del Tavolo III "Ambiente, risorse naturali e risorse culturali".

I contenuti e il livello di dettaglio del Rapporto Ambientale, sono necessariamente definiti in base all'ambito territoriale di interesse del programma, al livello di dettaglio dello stesso, al livello delle conoscenze su determinate tematiche. La fase di scoping vede interessate le Autorità consultate ai sensi dell'art. 6 par. 3.

In questa fase è determinante anche il coinvolgimento degli attori sociali, culturali ed economici (portatori di interesse), i quali dovranno essere coinvolti attivamente nel processo decisionale, sulla base tra l'altro delle informazioni a loro disposizione, dei

loro interessi e dello specifico contributo che potranno portare all'elaborazione del programma.

La definizione della scala di dettaglio dei contenuti del RA è finalizzata a garantire solidità nel supportare il programma nella sua funzione di descrizione, completa e trasparente, del processo integrato di costruzione della proposta di Programma.

Altro elemento da considerare in merito al RA è la tipologia degli impatti/effetti da valutare una volta identificate le diverse alternative di intervento ovvero l'individuazione delle ricadute ambientali pertinenti al programma.

L'individuazione, descrizione e valutazione degli effetti ambientali significativi positivi e negativi - che includono anche gli effetti secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei – incontra difficoltà metodologiche nel caso dei programmi della politica regionale 2007-2013, connesse alla natura (spesso multisetoriale) e ai contenuti di questi programmi. Nei documenti, infatti, sono identificate strategie, linee di intervento, obiettivi generali e specifici. Una valutazione dettagliata di questi effetti richiede che i documenti di programmazione abbiano un contenuto operativo, che costituisca un chiaro quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, misure ed azioni<sup>26</sup>. Ove questo quadro operativo manchi, dovranno essere comunque analizzati gli effetti ambientali significativi, anche in termini qualitativi, calibrando l'analisi al livello di dettaglio del programma.

I contenuti dell'Allegato I della Direttiva, devono essere considerati nella stesura del rapporto ambientale, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del programma e, per evitare duplicazioni della valutazione, del livello in cui si trova nel processo di programmazione.

Le informazioni su altri piani o programmi aventi influenza diretta o indiretta sul PO lo collocano in un contesto più generale e contribuiscono a chiarire il contributo dello stesso, al cambiamento delle condizioni ambientali in una determinata area.

Le informazioni richieste sugli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente sono necessarie per capire come il PO potrebbe influenzare significativamente l'ambiente, sia in termini "positivi" che "negativi", sottolineando due aspetti distinti ma convergenti: da un lato la tutela e la salvaguardia e dall'altro il potenziamento e la valorizzazione delle risorse ambientali.

---

<sup>26</sup> Tale necessità origina principalmente dall'eliminazione dei Complementi di Programmazione.

### 3.3.5 Indicatori

Gli indicatori che si utilizzano nel sistema di monitoraggio ambientale possono essere distinti in:

- indicatori “descrittivi”: indicatori espressi come grandezze assolute o relative, usati per la caratterizzazione della situazione ambientale e per il monitoraggio del processo di piano. Con riferimento al modello logico DPSIR dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, gli indicatori descrittivi possono quantificare: Determinanti (attività antropiche generatrici di fattori di pressione); Pressioni sull’ambiente; Stato (qualità delle componenti ambientali sensibili ai fattori di pressione); Impatti sulla salute e sulla qualità della vita; Risposte (azioni volte a modificare le determinanti, al fine di agire sui fattori di pressione, sullo stato e sugli impatti);
- indicatori “prestazionali”: indicatori che permettono di misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi in termini assoluti (efficacia) e in rapporto alle risorse impiegate (efficienza).

La predisposizione del set di indicatori e del sistema di monitoraggio permette di redigere rapporti sull’attività di pianificazione e gestione del programma al fine di informare e rendere trasparente l’attività di attuazione del piano - anche in un’ottica di sensibilizzazione e di informazione sui problemi del settore di competenza del piano.

### 3.3.6 Caratterizzazione ambientale del territorio interessato dal Programma

In questa fase si intendono fornire delle indicazioni per la definizione di un quadro conoscitivo ambientale, sulla base delle informazioni disponibili, al fine di definire come la programmazione della politica regionale 2007-2013 potrà influenzare significativamente l’ambiente dell’area in questione.

L’individuazione delle strategie e dei criteri d’intervento che contribuiscono maggiormente al miglioramento o, almeno, al non peggioramento della qualità dell’ambiente, non può prescindere da una conoscenza delle caratteristiche ambientali delle aree interessate dal programma quali:

- vincoli posti dal patrimonio ambientale e quelli indicati da leggi
- recettori sensibili presenti nell’area interessata
- fattori di pressione ambientale per gli aspetti ambientali di pertinenza
- condizioni di vulnerabilità dell’ambiente, intesa come associazione di sensibilità e livello di pressione antropica, nei confronti di determinati interventi sul territorio quali ad esempio quelli sul sistema dei trasporti
- possibili rischi ambientali e effetti significativi conseguenti all’attuazione degli interventi

La raccolta dell'informazione ambientale è un processo oneroso e complesso che deve rispondere in primo luogo della qualità dell'informazione e, sotto il profilo della fruibilità, deve integrare caratteristiche organizzative (rete di soggetti per esempio) e strutturali per la raccolta e la diffusione di dati di differente livello e, per quanto riguarda il supporto alla VAS, anche dati di contorno (socio-demografici per esempio) o dati territoriali di maggior dettaglio, la gestione del quale è affidato a diversi gestori istituzionali centrali e territoriali .

L'individuazione e la raccolta dei dati disponibili rappresenta un passaggio fondamentale visto che il loro utilizzo è condizione necessaria per lo sviluppo della maggior parte delle procedure di programmazione e valutazione (caratterizzazione territoriale e ambientale dell'area di programma, costruzione di scenari alternativi di intervento e non, valutazioni degli effetti indotti dalle alternative di piano, misure di monitoraggio).

In generale comunque, la caratterizzazione degli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse e dei sistemi ambientali interessati dalle pressioni ambientali può essere effettuata solo con una base informativa adeguata.

Un valido punto di partenza per questa analisi è rappresentato dalle metodologie di caratterizzazione ambientale e dalle modalità di valutazione ambientale sperimentate con l'esercizio di VEA (Valutazione ex ante Ambientale) nel periodo di programmazione 2000-2006 (si veda l'Allegato I). I rapporti VEA contengono una vasta quantità di dati e informazioni ambientali, in molti casi regionalizzati, nonché riportano le indicazioni relative alle fonti di dati. È quindi possibile partire da queste informazioni e provvedere ad un loro aggiornamento ai fini della VAS dei programmi 2007-2013.

La caratterizzazione del contesto ambientale dell'area interessata può avvenire attraverso l'applicazione di indicatori descrittivi mentre lo strumento più opportuno per la presentazione dei risultati sono carte tematiche ovvero planimetrie contenenti la rappresentazione dell'entità e della distribuzione nello spazio dei parametri misuratori lo stato attuale dell'ambiente (vulnerabilità, vincoli...) e dei fattori di pressione sull'ambiente nell'assetto attuale.

Strumenti informatici quali sistemi web/GIS consentono tali elaborazione dei dati e favoriscono l'accessibilità alle informazioni che se resa pubblica contribuisce a facilitare la partecipazione e a rendere così trasparente il processo decisionale.

Le carte tematiche correlate alla descrizione dello stato dell'ambiente possono essere classificate a titolo esemplificativo nel modo seguente:

- carta dei valori naturalistici (es. idrologia superficiale e sotterranea, carta geologica, fattori climatici...)

- carta dei valori sociali, storico e culturali (es. uso del suolo, beni archeologici, storici e architettonici, paesaggio...)
- carta dei vincoli territoriali (es. vincoli ambientali, pianificazione, vincoli idrogeologici...)
- carte delle opere e strutture dell'ambiente antropizzato (es. reti stradali e ferroviarie, acquedotti, servizi...)

Le carte connesse ai fattori di pressione rappresentano l'entità e la distribuzione nello spazio delle cause d'impatto conseguenti alle attività che si svolgono sul territorio (tasso di occupazione di suolo da infrastrutture, carico inquinante prodotto, volume di traffico...)

La sovrapposizione delle diverse tipologie di carte (*mapping overlay*) ovvero l'associazione e integrazione tra valore, qualità ambientale del territorio e livello di pressione antropica consente la determinazione di vulnerabilità territoriali e condizioni di criticità significative, elementi chiave per le scelte programmatiche e per le valutazioni ambientali delle attuazioni delle alternative di programma.

Elementi informativi di base per la caratterizzazione territoriale e ambientale dell'area interessata sono riportati nella tabella seguente. Essi riguardano aspetti dell'ambiente articolato nelle sue componenti quali quelle riportate nell'allegato I della direttiva 2001/42/CE.

Tra di essi verranno prese in considerazione le informazioni pertinenti al programma ovvero gli aspetti connessi direttamente e indirettamente con gli impatti e gli effetti derivanti dall'attuazione del programma.

Nello schema seguente è riassunto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, uno strumento operativo generale per una prima individuazione delle informazioni ambientali necessarie, ovvero per una checklist delle voci e delle informazioni che, per un determinato territorio, possono contribuire alla caratterizzazione dei diversi sistemi ambientali coinvolti nell'azione di piano o programma.

## Check list delle voci e dei dati ambientali e territoriali

Componenti/sistemi/aspetti ambientali considerati	Informazioni ambientali <sup>27</sup>
<b>ACQUE</b>	
Acque superficiali	<p>Reticolo idrografico (fiumi, torrenti, laghi, canali) portate corsi d'acqua</p> <p>Bacini idrografici (aree inondabili)</p> <p>Censimento inondazioni</p> <p>Aree a rischio idrogeologico (DL 180/98)</p> <p>Qualità acque: parametri chimici, fisici e biologici (indicatori e indici di qualità SECA, LIM, IBE...)</p> <p>Censimento scarichi in acque superficiali</p> <p>Stazioni e sistemi di monitoraggio della qualità</p> <p>Qualità acque di balneazione</p> <p>Prelievi da acque superficiali (uso idropotabile, industriale, irriguo)</p> <p>Stazioni idrografiche (dighe)</p>
Acque sotterranee	<p>Acquiferi (parametri idrogeologici), piezometria (isopieze) e deflussi</p> <p>Sorgenti e pozzi (con parametri associati)</p> <p>Prelievi e captazioni (uso idropotabile, industriale, agricolo)</p> <p>Qualità acque: parametri chimici, fisici e biologici</p> <p>Sistemi di monitoraggio della qualità</p> <p>Uso civile, industriale e agricolo</p>
Consumi e fabbisogni	<p>Disponibilità idrica (acque superficiali, sotterranee trattamenti di desalinizzazione...)</p> <p>Fabbisogni idrici</p> <p>Uso civile (idropotabile e non, pubblico, grandi utenze)</p> <p>Uso industriale</p> <p>Uso agricolo (irriguo)</p> <p>Consumi da acquedotto (uso civile, industriale, agricolo)</p> <p>Consumi da acque riciclate (da processo trattamento acque reflue)</p>

<sup>27</sup> I riferimenti normativi sono indicativi e necessitano di opportuna revisione a seguito del nuovo quadro normativo delineato dal D.Lgs. 152/2006.

Componenti/sistemi/aspetti ambientali considerati	Informazioni ambientali
Reti idriche	Rete acquedottistica Rete fognaria Dati sul bilancio acqua erogata/immessa Abitanti serviti Connessioni alla depurazione
Impianti di depurazione	Impianti di trattamento e tipologie di trattamento Dati quantitativi (reflui civili, industriali e agricoli) Dati qualitativi (reflui civili, industriali e agricoli)
<b>ARIA</b>	
Inquinamento atmosferico	Localizzazione sorgenti Emissioni industriali Emissioni urbane distinte per sorgenti (riscaldamento e trasporti) Adozione Piano di Risanamento della Qualità dell'aria di cui al D.Lgs. 351/99 Aree a rischio di incidente rilevante ex D.Lgs. 334/99 (Inquadramento territoriale; Informazioni sullo stabilimento; Informazioni sulle sostanze pericolose utilizzate e stoccate; Elementi territoriali ed ambientali vulnerabili) Elementi di sintesi sull'inquinamento atmosferico nel territorio della Regione: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ descrizione delle rete di monitoraggio; dati di qualità dell'aria;</li> <li>➤ altri metodi usati per la valutazione quali metodi indicative e modelli di dispersione e trasformazione di inquinanti atmosferici;</li> <li>➤ mappe di concentrazione per i diversi inquinanti;</li> <li>➤ raccolta e analisi dei dati meteorologici;</li> <li>➤ inventari delle emissioni su base provinciale;</li> <li>➤ scenari emissive riferiti ai principali inquinanti elaborate sulla base degli inventari emissive e scenari emissive previsionali al 2010 e al 2015</li> </ul> Caratterizzazione delle zone Analisi delle tendenze (scenari per eventuali riduzioni delle emissioni a partire dallo scenario di riferimento, scenari di riferimento della qualità dell'aria)

Componenti/sistemi/aspetti ambientali considerati	Informazioni ambientali
Inquinamento acustico	Zonizzazione acustica Livelli sonori rilevati Sistemi di monitoraggio Sorgenti lineari soggette a piani di riduzione
<b>SUOLO E SOTTOSUOLO</b>	
Geologia e geomorfologia	Carta geologica Carta idro-litologica (parametri idrogeologici) Morfologia (DEM, pendenze, batimetriche...) e altimetria (zone di elevazione DLgs 490/99 art. 146, lett. d,e) Aree franose, censimenti eventi franosi (vulnerabilità delle aree)
pedologia	Caratteristiche chimico, fisiche e pedologiche del suolo (PH, sostanza organica, ...) Bilancio sostanze nel suolo (nutrienti) - carico di inquinanti (pesticidi, metalli pesanti...) da attività industriali, agricole, zootecniche... Deposizioni acide (carichi critici di acidità, eccedenze..) Siti contaminati da bonificare (DLgs 22/1997 art. 14, DM ambiente 471/1999 art. 15) Siti di stoccaggio industriale
Tutela del Territorio	Aree di rispetto (DLgs 490/99 art. 146 lett. a,b,c,) Vincoli ambientali (DLgs 490/99 art. 139) Vincoli culturali (DLgs 490/99 art. 2,3,4) Sistema vegetazionale (boschi e foreste, vegetazione ripariale, aree verdi attrezzate....) Aree vulcaniche (L. 431/85, D.Lgs 490/99 art. 146, lett. I)
<b>CLIMA</b>	
Sistema meteorologico	Dati meteo-climatici convenzionali: temperatura, regime pluviometrico, umidità, regime anemometrico, radiazione solare, inversione termica... Rete idropluviotermometrica (pluviometri, idrometri, termometri)
Emissioni di gas serra	Stato e trend delle emissioni di gas serra, differenziate per settore

Componenti/sistemi/aspetti ambientali considerati	Informazioni ambientali
<b>ENERGIA</b>	
	<p>Consumi, fabbisogni e impieghi articolati per settori economici (industria, agricoltura, civile, trasporti...) e per fonti energetiche (rinnovabili e non)</p> <p>Fonti di produzione</p> <p>Import energetici (per tipologia)</p>
<b>RIFIUTI</b>	
Produzione di rifiuti	Quantità di rifiuti prodotte articolate per tipologia (rifiuti urbani, speciali, pericolosi) e per settori/categorie produttive
Raccolta differenziata	<p>Quantità raccolte per tipologia</p> <p>Sistemi di raccolta (n° e distribuzione spaziale)</p> <p>riutilizzo/riciclaggio/recupero(Sistemi e quantità)</p>
Smaltimento	<p>Quantità di rifiuti smaltite articolate per modalità di smaltimento</p> <p>Impianti di smaltimento per tipologia (discariche, impianti di incenerimento)</p> <p>Scarichi abusive</p> <p>Recupero energetico (termovalorizzatori, biofuels)</p>
<b>ANTROPIZZATO</b>	
Antropizzato	<p>Uso del suolo (Corine Land Cover)</p> <p>Reticolo di mobilità (infrastrutture stradali e ferroviarie, idrovie, aeroporti)</p> <p>Aziende, stabilimenti e impianti industriali</p> <p>Stabilimenti a rischio di incidente rilevante (Dlgs 334/99)</p> <p>Abitato (città, centri comunali, centri abitati, capoluoghi...)</p> <p>Demografia</p> <p>Limiti amministrativi (comunali, provinciali, regionali)</p> <p>Reti di trasporto e di distribuzione energetiche (elettrodotti, gasdotti, oleodotti..)</p>
<b>SISMICA</b>	
Rischio sismico	<p>Eventi e cataloghi sismici</p> <p>zone sismogenetiche</p> <p>Eruzioni vulcaniche</p>

Reti di monitoraggio	Reti sismiche, stazioni, reti accelerometriche
<b>RISCHIO INDUSTRIALE</b>	
Rischio di incidente rilevante	Aree a rischio di incidente rilevante ex D.Lgs. 334/99 (Inquadramento territoriale; Informazioni sullo stabilimento; Informazioni sulle sostanze pericolose utilizzate e stoccate; Elementi territoriali ed ambientali vulnerabili)
<b>BIODIVERSITA'</b>	
Tutela e Conservazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aree naturali protette/Parchi e riserve naturali nazionali e regionali, altre aree protette (L. 394/91 e successive modifiche L. 344/97, L. 426/98 ), *</li> <li>• ZPS (Dir. 79/409/CEE, L. 157/92, Dir. 92/43/CEE, DPR 357/1997 e successive modifiche);</li> <li>• SIC (Dir. 92/43/CEE, DPR 357/1997 e successive modifiche);</li> <li>• Sistema vegetazionale (boschi e foreste, vegetazione ripariale, aree verdi attrezzate.....);</li> <li>• Zone umide (Convenzione di Ramsar ratificata con DPR 448/1976 e successiva modifica - DPR 184/1987);</li> <li>• Specie animali e vegetali terrestri e marine, tutelate da Convenzioni internazionali, direttive europee, leggi nazionali e regionali;</li> <li>• Aree marine protette (L.979/82, L. 394/91, L. 344/97, L. 426/98) **</li> </ul>
<b>SALUTE</b>	
<b>PATRIMONIO CULTURALE</b>	
<b>PAESAGGIO</b>	
Salvaguardia e gestione del paesaggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenzione europea sul paesaggio (Firenze, 2000) ratificata e resa esecutiva con L. 9 gennaio 2006 n. 14, pubblicata sul S.O.G.U. n. 16 del 20 gennaio 2006;</li> <li>• D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali del paesaggio /Codice Urbani e successiva modifica (D.Lgs 157/2006)</li> </ul>
<b>RETICOLATO IGM</b>	
<b>ORTOFOTO</b>	

\* Portale MATT/Arg. chiave Aree protette, biodiversità

\* Relazione sullo stato dell'ambiente 2005 /Carta delle aree naturali protette iscritte nello E.U.A.P. pubblicato sulla G.U. n. 205 del 4-09-2003;

\*\* Relazione sullo stato dell'ambiente 2005 – Portale MATT/Arg. chiave: Aree protette, mare, biodiversità

### 3.3.7 Sistema delle tutele e regime vincolistico dell'area interessata dal programma

Nell'ambito dell'identificazione del quadro d'influenza del programma è opportuno fornire un'indicazione circa i vincoli di carattere fisico presenti nell'area di studio da integrare ai vincoli di carattere normativo a cui le scelte di piano dovranno conformarsi.

Questa analisi è funzionale inoltre ad una caratterizzazione e analisi ambientale del territorio finalizzata all'individuazione delle criticità ambientali esistenti e alla valutazione delle misure alternative di risposta che il programma intenderà attuare per ridurre e mitigare gli impatti/effetti ulteriori, alla luce tra l'altro dell'identificazione degli elementi di sensibilità ambientale e territoriale potenzialmente esistenti sul territorio di studio.

Come riferimento di base al riguardo possono essere presi gli elementi riportati in tabella relativi al regime vincolistico e al sistema delle tutele per come disciplinati nella normativa internazionale, comunitaria e nazionale da integrare con le disposizioni stabilite a livello regionale. I riferimenti normativi riportati ed eventualmente da aggiornare, contengono elementi e criteri per la selezione delle aree sensibili, di supporto nelle varie analisi ambientali per la formulazione e il monitoraggio delle attività/azioni di intervento nonché delle alternative di programma.

#### Regime vincolistico e sistema delle tutele

Regime vincolistico	Riferimenti normativi
Beni paesaggistici	D.Lgs 42/2004 art. 2 (G.U. 24 Febbraio 2004, modificato dal D.Lgs 157/2006)
<ul style="list-style-type: none"><li>• territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;</li><li>• territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;</li><li>• fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</li><li>• le montagne per la parte</li></ul>	D.Lgs 42/2004 Parte III (Beni paesaggistici), art. 142, modificato dall'art. 12 del D.Lgs 157/2006

<p>eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ghiacciai e i circhi glaciali;</li> <li>• parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;</li> <li>• territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;</li> <li>• le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;</li> <li>• le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;</li> <li>• i vulcani;</li> <li>• le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.</li> </ul>	
Vincoli paesaggistici: bellezze naturali e singolarità geologiche	D.Lgs 42/2004 art. 136
Vincoli paesaggistici: Bellezze panoramiche e punti di vista	D.Lgs 42/2004 art. 136
Vincoli paesaggistici: ville, giardini e parchi	D.Lgs 42/2004 art. 136
Complessi di valore estetico e tradizionale	D.Lgs 42/2004 art. 136
Zone ad elevato livello di tutela o conservazione da parte di Piani Territoriali Paesistici regionali	D.Lgs 42/2004 art. 134
Fasce di rispetto di sorgenti o captazioni idriche	DPR 236/88 art. 6
Aree vincolate relative a boschi e terreni montani	R.D. 3267/23
Aree a rischio idrogeologico	Individuate nei piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico previsti dal D.L. 180/98 (convertito in L.267/98)
<b>Sistema delle tutele – unità terrestri</b>	<b>Riferimenti normativi</b>
Siti di Importanza Comunitaria proposti per l'inserimento della rete Natura 2000	Dir. 92/43/CEE, DPR 8/9/1997 n.357, DPR 12/03/03 n. 120, DM 3/9/2002
ZPS	Dir. 79/409/CEE, L. 157/92, Dir. 92/43/CEE, DPR 357/1997, DPR

	12/03/03 n. 120, DM 3/9/2002
Zone umide di importanza internazionale	Convenzione di Ramsar (DPR 448 del 13.3.1976 e successiva modifica con DPR 184/1987)
Aree protette marine e terrestri	L. 979/82 L. 394/91, e s.m.i., L. 344/97, L. 426/98, EUAP, L. 05/03/1985 n. 127 Decreti istitutivi di ciascuna area reperibili sul portale del MATT/Arg. chiave: Aree protette, mare, biodiversità
Ambiti di rilevanza ambientale individuati da leggi regionali	Leggi regionali
Aree archeologiche marine	D.Lgs 42/2004
Aree marine di tutela biologica	DPR 2/10/1968 n.1639, attuativo della legge 14/7/1965 n.963
Aree marine di ripopolamento	art.17 della L. 17/2/1982 n.41
Aree di reperimento	L. n.979/82 e L. n.394/91
<b>Sistema delle tutele – Qualità dell’aria</b>	<b>Riferimenti normativi</b>
Aree a rischio di inquinamento atmosferico sottoposte ad obbligo di adozione dei piani di risanamento	D.Lgs 351/99 art. 7 e 8
Area con una qualità dell’aria buona sottoposta a piani di tutela	D.Lgs 351/99 art. 9

### 3.4 Il processo di VAS: metodologia e fasi

Si riporta ad esempio la metodologia utilizzata in altre sperimentazioni.<sup>28</sup> È auspicabile che, nella successione temporale sviluppata nella tabella, i vari passaggi dove possibile siano accorpati o svolti in parallelo al fine di minimizzare i tempi per lo sviluppo del programma. Tale approccio è giustificabile, tenuto conto dei tempi ravvicinati, perché lo schema rappresenta fasi logiche non necessariamente consecutive da un punto di vista temporale.

Fase 0. della preparazione: identificazione del contesto e predisposizione di uno schema operativo

Fase 1. di orientamento: raccolta dei dati e delle informazioni disponibili, analisi delle componenti ambientali e definizione delle criticità/opportunità, costruzione degli scenari di riferimento, analisi di sostenibilità degli obiettivi, analisi di coerenza esterna

Fase 2. di elaborazione: costruzione delle alternative, stima degli effetti delle alternative, analisi di coerenza interna, valutazione e confronto tra le alternative, progettazione del sistema di monitoraggio, definizione degli indicatori, redazione del rapporto ambientale

Fase 3. della consultazione: messa a disposizione della proposta di programma e del rapporto ambientale, inclusa la sintesi non tecnica, consultazioni delle autorità ambientale e del pubblico interessato, esame delle osservazioni e dei pareri, stesura definitiva del programma comprensivo della dichiarazione di sintesi

Fase 4. della approvazione:

Fase 5. del monitoraggio:

	PROGRAMMA (P)	VALUTAZIONE AMBIENTALE (A)	Scadenze temporali
0. Preparazione	<b>Apertura del tavolo di confronto tra Autorità di Programmazione e Istituzioni coinvolte</b>		
	<b>P.0.1 Identificazione del contesto del programma e definizione preliminare degli orientamenti strategici</b>	<i>[Effettuare una ricognizione di ampio respiro sugli indirizzi, obiettivi e vincoli in politiche/piani/programmi di protezione ambientale vigenti a livello nazionale e internazionale]</i>	
	<b>P.0.2 Predisposizione di uno schema operativo per lo svolgimento del processo di programmazione</b>	<b>A.0.2 Predisposizione di uno schema operativo per l'integrazione della dimensione ambientale nel processo di programmazione e la redazione del Rapporto Ambientale</b>	

<sup>28</sup> Schema rielaborato tratto dalla sperimentazione di VAS applicata al Programma di sviluppo della rete di trasmissione elettrica, elaborato dal GRTN.

	PROGRAMMA (P)	VALUTAZIONE AMBIENTALE (A)	Scadenze temporali
1. Orientamento	P.1.1 Analisi preliminari	<b>A.1.1 Definizione dell'ambito d'influenza</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>quadro Pianificatorio/programmatico</li> <li>identificazione della portata delle informazioni</li> <li>ricognizione dei dati disponibili per il territorio e l'analisi di contesto</li> <li>mappatura dei soggetti e delle autorità ambientali da coinvolgere</li> </ul>	
	P.1.2 Coordinamento e orientamento delle fasi successive	<b>A.1.2 Prima individuazione di criteri condivisi per:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>lettura del territorio (componenti sociali e ambientali)</li> <li>costruzione dello scenario di riferimento</li> <li>definizione di obiettivi specifici</li> <li>stima degli effetti</li> <li>confronto tra le alternative</li> </ul>	
	P.1.3 Recepimento dei risultati del monitoraggio svolto nel corso del ciclo precedente ai fini dell'orientamento del nuovo programma		
	P.1.4 Raccolta e prima analisi dei dati e delle informazioni disponibili	<b>A.1.4 Analisi delle componenti sociali e ambientali e definizione delle criticità/opportunità</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>analisi preliminare delle interazioni degli obiettivi del programma con il territorio, individuando le criticità e le opportunità</li> <li>individuazione dei principali impatti</li> </ul>	
	P.1.5 Costruzione dello scenario di riferimento	<i>[Nell'effettuare le previsioni tenere conto dell'evoluzione del territorio, insediamenti umani e patrimonio naturalistico]</i>	
	P.1.6 Definizione degli obiettivi generali	<i>[Nella gerarchia degli obiettivi generali garantire la presenza di elementi che afferiscono a tematiche sociali e ambientali]</i>  <b>A.1.6.a Analisi di sostenibilità degli orientamenti e degli obiettivi generali</b>	
		<b>A.1.6.b Analisi di coerenza esterna</b>	

	PROGRAMMA (P)	VALUTAZIONE AMBIENTALE (A)	Scadenze temporali	
2. Elaborazione	P.2.1 Definizione di esigenze/criticità e obiettivi specifici	[Nel definire le esigenze e le alternative tenere conto anche di proposte d'intervento che derivano esplicitamente da considerazioni di tutela, salvaguardia e miglioramento sociale e ambientale]		
	P.2.2 Costruzione delle alternative			
	P.2.3 Stima degli effetti delle alternative	[Stimare gli effetti sociali e sull'ambiente, tenendo conto di effetti secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, siano essi positivi o negativi.		
		<b>A.2.3.a Analisi di sostenibilità degli effetti delle alternative</b> <b>A.2.3.b Analisi di coerenza interna</b>		
	P.2.4 Valutazione e confronto tra le alternative	[Garantire la presenza di criteri di valutazione e relativi indicatori di tipo sociale e ambientale, da considerare allo stesso livello di quelli tecnici ed economici]		
		[Garantire il coinvolgimento dei soggetti rilevanti selezionati per la valutazione delle alternative e la negoziazione]		
P.2.5 Progettazione del sistema di monitoraggio		<b>A.2.5.a Definizione degli indicatori</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• monitoraggio degli effetti del programma: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>efficacia</i>: misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi</li> <li>• <i>efficienza</i>: misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi rispetto alle risorse impiegate</li> </ul> </li> </ul>		
		<b>A.2.5.b Progettazione del sistema di retroazioni (feedback)</b>		
P.2.6 Redazione della Proposta di Programma		<b>A.2.6 Redazione della bozza di Rapporto Ambientale</b>		

	PROGRAMMA (P)	VALUTAZIONE AMBIENTALE (A)	Scadenze temporali
3. Consultazione e redazione	PP.3.1 pubblicazione, da parte della Autorità di Programmazione della proposta di programma e del relativo Rapporto Ambientale, inclusivo della sintesi non tecnica		
	P.3.2 Consultazioni del Pubblico, degli Enti Locali e delle Autorità Ambientali e formulazione dei pareri da parte delle Istituzioni coinvolte		
	P.3.3 Esame osservazioni e pareri, che devono concorrere alla redazione del programma	A.3.3 Analisi di sostenibilità delle osservazioni	
	P.3.4 Revisione del piano	A.3.4 Misure di mitigazione ed eventuali interventi di compensazione	
	P.3.5 Stesura definitiva del piano comprensivo della dichiarazione di sintesi da parte dell'Autorità di Programmazione		
	PROGRAMMA (P)	VALUTAZIONE AMBIENTALE (A)	Scadenze temporali
4. Approvazione	PP.4.1 Delibera del PROGRAMMA da parte dell'amministrazione.		
	PP.4.2 Invio al Ministero dell'Economia per l'approvazione da parte della Commissione Europea		
	P.4.3 Eventuali richieste di modifica suggerite dalla Commissione Europea.		
	P.4.4 Eventuale revisione da parte dell'Autorità di Programmazione delle parti su cui permangono criticità irrisolte		
	PP.4.5 Approvazione del programma.		

	PROGRAMMA (P) <sup>29</sup>	VALUTAZIONE AMBIENTALE (A) <sup>30</sup>	Scadenze temporali
5. Attuazione e Monitoraggio	PP.5.1 Attuazione del programma e del monitoraggio.	A 5.1a Acquisizione dei dati e delle informazioni previste nel piano di monitoraggio A 5.1b Calcolo e rappresentazione degli indicatori	
	PP.5.2 Verifica periodica dello stato d'avanzamento, della congruità e dell'efficacia del programma	A 5.2a Verifica dell'andamento dello scenario di riferimento A 5.2b Verifica dell'andamento degli indicatori rispetto alle previsioni formulate nel piano A 5.2c Redazione di una Relazione di monitoraggio	
	P.4.3 Eventuali richieste di modifica da feedback del monitoraggio		
	P.4.4 Recepimento dei risultati del monitoraggio ai fini dell'orientamento del piano	A 5.4 Verifica (screening) delle modifiche del programma	

<sup>29</sup> Le attività previste nella colonna Programma non si intendono svolte esclusivamente dall'Autorità di gestione.

<sup>30</sup> Le attività previste nella colonna Valutazione ambientale non si intendono svolte esclusivamente dalle Autorità ambientali.

## **4. Direttiva 2001/42/CE e Valutazione Ex Ante nella programmazione 2007-2013**

Nella sua versione attuale, il Regolamento generale sui Fondi strutturali<sup>31</sup> stabilisce che gli Stati membri eseguano una valutazione *ex ante* per ciascun programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza". Per gli obiettivi "Competitività regionale e occupazione" e "Cooperazione territoriale", gli Stati membri possono effettuare una valutazione relativa all'insieme dei programmi operativi, o alternativamente per ciascun Fondo, o per ciascuna priorità o una valutazione per ciascun programma operativo.

La valutazione *ex ante* identifica e valuta le necessità a medio e lungo termine, gli obiettivi da raggiungere, i risultati previsti, gli obiettivi quantificati, la coerenza, ove del caso, della strategia proposta per la regione, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto delle priorità comunitarie, gli insegnamenti tratti dall'esperienza della programmazione precedente e la qualità delle procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria.

### **4.1 La valutazione ex ante ambientale nel ciclo di programmazione 2000-2006**

Il Regolamento 1999/1260 CE, all'articolo 41 – Valutazione *ex ante*, stabiliva l'obbligo di elaborare valutazioni dei programmi connessi all'attuazione dei Fondi Strutturali da tre punti di vista complementari: socioeconomico, pari opportunità e ambientale.

Visto l'obbligo esplicito nel Regolamento 1260, tutte le Regioni dell'Ob. 1 e 2 hanno elaborato Valutazioni Ex Ante Ambientali (VEA) entro il 2000; per alcune di esse la Commissione ha chiesto un aggiornamento che è stato concluso al 31 dicembre 2002.

Le informazioni contenute nella VEA hanno riguardato, tra l'altro:

- l'elaborazione del quadro di riferimento ambientale attraverso la descrizione e quantificazione, nella misura del possibile, della situazione ambientale
- la selezione ed il popolamento di batterie di indicatori ambientali idonei a comprendere gli effetti ambientali generati dall'attuazione dei programmi
- la stima dell'impatto atteso (positivo e negativo) della strategia e delle misure sulla situazione ambientale di riferimento
- le criticità in termini di disponibilità, aggiornamento e completezza delle fonti di informazione
- le disposizioni volte ad integrare la dimensione ambientale negli Assi di intervento
- le indicazioni relative alle modalità di monitoraggio

---

<sup>31</sup>Proposta di Regolamento Generale recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione - giugno 2006.

La natura e le modalità di attuazione della VEA consentono di affermare che le metodologie di caratterizzazione ambientale e le modalità di valutazione ambientale sperimentate con l'esercizio di VEA rappresentano un riferimento imprescindibile per l'applicazione della Direttiva 2001/42/CE alla programmazione 2007-2013.

Di seguito si riporta lo schema di confronto tra VAS e la Valutazione Ex-ante Ambientale della programmazione 2000-2006 inserito nella relazione della Commissione europea, presentata ai sensi dell'art. 12, par.4.<sup>32</sup>

<p align="center"><b>PROCESSO DI VAS AI SENSI DELLA DIRETTIVA<sup>33</sup></b></p>	<p align="center"><b>VALUTAZIONE Ex Ante AMBIENTALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO FONDI STRUTTURALI<sup>34</sup></b></p>
<p>Applicazione obbligatoria (Art. 3 par.2), o verifica di applicazione da parte degli Stati membri (Art. 3 par.3 e 4) ('Screening').</p>	<p>La Valutazione <i>Ex ante</i> ambientale è obbligatoria a tutti i livelli della programmazione (Quadro di Sviluppo, Programmi Operativi, Complementi di Programma). La verifica dovrebbe essere solo nelle modifiche agli strumenti di programmazione (dopo la valutazione in itinere e varianti per particolari situazioni socio-economiche).</p>
<p>Decisione, a seguito della consultazione delle autorità con specifiche competenze ambientali, sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio (Art. 5 par. 4) (Scoping)</p>	<p>Le Autorità ambientali dovrebbero essere coinvolte nel processo di programmazione dall'inizio attraverso il Partenariato ma non è prevista una procedura formale; il partenariato include tutti gli organismi pertinenti (Art 8).</p>
<p>Valutazione delle ragionevoli alternative</p>	<p>Non ci sono esplicite richieste per la valutazione delle alternative nei programmi dei Fondi Strutturali.</p>

<sup>32</sup> Traduzione non ufficiale; per ogni questione fare riferimento al testo in inglese.

<sup>33</sup> Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, del 21 luglio 2001.

<sup>34</sup> Regolamento (CE)N. 1260/1999.

<b>PROCESSO DI VAS AI SENSI DELLA DIRETTIVA</b>	<b>VALUTAZIONE Ex Ante AMBIENTALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO FONDI STRUTTURALI</b>
<p>Preparazione del rapporto ambientale in cui siano identificati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente. I contenuti sono descritti nell'allegato I della Direttiva.</p>	<p>La Valutazione Ex-ante ambientale contiene molte delle informazioni richieste dall'allegato I della Direttiva VAS ma il Regolamento è meno dettagliato e omette diversi aspetti identificati nell'allegato. Per esempio non si fa cenno a: illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del piano (Allegato I(a) Direttiva), aspetti individuali dell'ambiente che devono essere considerati (All. I(f)), misure di mitigazione (All. I(g)), le ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione (All. I(h)), sintesi non-tecnica (All. I(j)). In pratica però, informazioni di questo tipo sono a volte incluse.</p>
<p>Consultazione con le Autorità con competenze ambientali, con i settori del pubblico, e qualora interessati con altri Stati membri</p>	<p>Lo sviluppo dei piani deve essere preparato in consultazione con i partner appropriati identificati dalla competente autorità (ambientale, lavoro, pari opportunità, sindacati, e in alcuni casi le organizzazioni non governative).</p> <p>- Le Consultazioni con altri Stati membri non sono richieste (eccetto per le iniziative Interreg e i programmi Peace II).</p>

<p align="center"><b>PROCESSO DI VAS AI SENSI DELLA DIRETTIVA</b></p>	<p align="center"><b>VALUTAZIONE Ex Ante AMBIENTALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO FONDI STRUTTURALI</b></p>
<p>Si prendono in considerazione il rapporto ambientale, e i risultati delle consultazioni con le autorità con competenze ambientali, con il pubblico e con ogni paese interessato.</p>	<p>Non esiste esplicita richiesta per le autorità di gestione di prendere in considerazione le informazioni ma in pratica la Commissione Europea considera l'adeguatezza del rapporto ambientale prima dell'approvazione del Piano di Sviluppo.</p> <p>Il Comitato di Sorveglianza considera anche in ogni rapporto annuale se le considerazioni ambientali sono state prese in considerazione adeguatamente.</p>
<p>Provvedimenti per l'informazione sulla decisione (ad es. riassumere come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o nel programma, come si è tenuto conto del rapporto ambientale e del risultato delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma alla luce delle alternative possibili).</p>	<p>Il piano o programma adottato è pubblicamente disponibile, (ma non è richiesta una dichiarazione che riassume come le considerazioni ambientali sono state integrate). I risultati della valutazione sono messi, su richiesta, a disposizione del pubblico (Art. 40).</p>
<p>Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani o programmi e descrivono le misure che hanno selezionato insieme alle informazioni date sulla decisione.</p>	<p>La sorveglianza è condotta con riferimento a indicatori ambientali e di altro tipo definiti nel documento in questione e riferiti al carattere specifico degli interventi. (Art 36).</p> <p>Il Comitato di Sorveglianza considera in ogni rapporto annuale se sono state tenute in conto le considerazioni ambientali.</p> <p>I 'partner' Socio-economici (inclusi in molti casi le autorità ambientali) sono membri del Comitato di Sorveglianza.</p>

	La valutazione intermedia e quella finale devono contenere un rapporto sui principi trasversali (le pari opportunità, la società dell'informazione e lo sviluppo sostenibile).
--	--

#### **4.2 I rapporti tra la valutazione ex ante e la valutazione ambientale strategica**

Al fine di garantire una maggiore efficacia delle attività di programmazione, e come ribadito dalla Commissione Europea, risulta indispensabile individuare chiare modalità di integrazione tra VAS e Valutazione ex ante del programma.

Si illustra di seguito l'interdipendenza dei due processi e in che modo essi possono essere svolti parallelamente.

La valutazione *ex ante* è di competenza della autorità responsabile della preparazione del programma<sup>35</sup>, e il livello di dettaglio di quest'ultimo, vista l'eliminazione del Complemento di Programmazione per questa tornata dei Fondi Strutturali, dovrà essere tale da consentire la valutazione medesima.

Per i processi di valutazione ex-ante si è comunque richiamato in altra sede l'opportunità di prevedere processi di valutazione unitari in relazione a processi di programmazione unitaria (tra risorse comunitarie e risorse nazionali per lo sviluppo), preservando in sede di documentazione (Rapporto di valutazione ex-ante) l'articolazione necessaria per garantire il confronto con la CE.

La valutazione ambientale strategica, laddove prevista, prevede un approccio iterativo, che accompagna in parallelo la preparazione del piano o programma fin dal suo avvio, diventandone parte integrante.<sup>36</sup>

La natura obbligatoria dei processi VAS, peraltro, implica che - qualunque sia la struttura operativa che la programmazione unitaria finirà con l'adottare - sarà comunque necessario sottoporre a VAS anche la porzione della programmazione che farà capo alle risorse nazionali e che quindi nel caso che un vero e proprio programma unitario si vada già delineando è opportuno impostare la VAS (al pari della valutazione ex-ante) in modo da rendere l'iter decisionale insieme efficiente ed efficace utilizzando modalità il più possibile unitarie.

<sup>35</sup> §1.b. e d. di Commissione europea - Draft Working Paper on Ex Ante Evaluation, 7 July 2005

<sup>36</sup> In particolare, le analisi degli obiettivi, dei target quantificati e della coerenza della strategia di sviluppo proposta elaborate nell'ambito della valutazione ex ante possono essere estese per includere le pertinenti dimensioni ambientali. Oppure, le consultazioni previste per la VAS possono essere integrate nelle fasi di confronto partenariale sulla bozza di programma previste nell'ambito della valutazione ex ante (o viceversa). Per altre indicazioni operative in proposito si veda il documento UVAL "Indicazioni per la valutazione ex ante dei programmi della politica regionale 2007-2013", aprile 2006, pagina 15

L'esecuzione coordinata, per quanto possibile, della valutazione ambientale e di quella *ex ante*, consente uno sviluppo ordinato dell'esercizio di valutazione stesso, riducendo il rischio di duplicazioni procedurali (consultazione, pubblicazione, informazione sulla decisione, ecc.).

La Commissione Europea ha precisato<sup>37</sup> quanto già indicato nel documento metodologico che illustrava i principali elementi del processo di valutazione *ex ante* e chiarito le relazioni tra questo e la VAS, entrambe obbligatorie<sup>38</sup> ed alla quale le osservazioni che seguono sono riferite. I tre aspetti oggetto di precisazione riguardano la complementarità tra questi due esercizi. Il primo accenna alla possibilità di incorporare elementi VAS (ad es. vedi rapporto ambientale) all'interno della valutazione *ex ante*. Il secondo al fatto che quest'ultima riporti le modalità di realizzazione della VAS e come quest'ultima ha contribuito all'elaborazione dei programmi. Infine, anche nel caso di programmi non soggetti ad obbligo di VAS, la valutazione *ex ante* dovrà riportare informazioni riguardo "*... gli aspetti di sviluppo sostenibile in termini di crescita economica, aspetti sociali e di protezione ambientale.*"

---

<sup>37</sup> Joint letter from DGs REGIO and ENV to the Member States concerning the SEA Directive, 10 febbraio 2006.

<sup>38</sup> Commissione europea - Draft Working Paper on Ex Ante Evaluation, 7 July 2005

## DOCUMENTAZIONE E APPROFONDIMENTI UTILI

“Attuazione della Direttiva 2001/42/CE” Commissione europea – Direzione generale dell’Ambiente, Comunità europee, 2003.

[http://ec.europa.eu/environment/eia/030923\\_sea\\_guidance\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/environment/eia/030923_sea_guidance_it.pdf)

“Joint letter from DGs REGIO and ENV to the Member States concerning the SEA Directive” Commissione europea, febbraio 2006

“ Relationship between the SEA Directive and Community Funds” Commissione europea, maggio 2006

“Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007-2013” Greening Regional Development Programmes Network, febbraio 2006

[http://ec.europa.eu/comm/regional\\_policy/sources/docoffic/working/doc/sea\\_handbook\\_final\\_foreword.pdf](http://ec.europa.eu/comm/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/sea_handbook_final_foreword.pdf)

“Progetto ENPLAN – Valutazione ambientale di piani e programmi - Linee guida” Programma Europeo Interreg IIIB MEDOCC

<http://www.interreg-enplan.org/linee.htm>